

Lettera aperta avvocati italiani

I preparati genici truffaldinamente definiti «vaccini» (al fine presumibile di agevolarne l'approvazione all'immissione in commercio, sia pure in via provvisoria, senza l'effettuazione dei test sulla cancerogenicità e mutagenicità, obbligatoriamente previsti per i farmaci, ma non per i vaccini) provocano inevitabilmente morte ovvero lesioni ai danni di una percentuale di soggetti riceventi l'inoculazione, come inequivocabilmente risulta dai database europeo "Eudravigilance" e americano "Vaers".

Stupisce l'ultimo rapporto VAERS del maggio 2022, nel quale testualmente si afferma: **«Note that the total number of deaths associated with the COVID-19 vaccines is more than double the number of deaths associated with all other vaccines combined since the year 1990»** (si noti che il numero totale di morti associate ai vaccini covid 19 è più che doppio rispetto alla sommatoria del numero di morti associate a tutti gli altri vaccini fin dal 1990, [link](#)).

I dati sono grandemente sottostimati per via della farmacovigilanza passiva.

Per dirla in breve: rendendo obbligatoria la "vaccinazione", lo Stato uccide deliberatamente delle persone con dolo (almeno) eventuale, poichè il verificarsi della morte è ormai non solo possibile, ma perfino statisticamente certo.

In molti altri casi, i sopravvissuti all'inoculazione subiscono "solo" danni gravi e permanenti alla salute.

Gli obbligati al trattamento genico vengono dunque dallo Stato privati dei loro diritti inalienabili e della loro dignità di persona umana, e costretti a sottoporsi ad un trattamento medico (più volte descritto come "trial" nei documenti di lingua inglese, [link](#)) estremamente rischioso, quale condizione per continuare a percepire la retribuzione, normalmente l'unica fonte di reddito del destinatario dell'obbligo introdotto dal d.l. 44/2021.

L'inoculazione dei farmaci genici in assenza di consenso libero, volontario ed informato, sanzionata con la privazione dei mezzi di sussistenza, costituisce un trattamento crudele, inumano e degradante compiuto non solo in violazione dell'art.7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'ONU (ratificato dall'Italia nel 1978), dell'art.8 della CEDU ("il corpo di una persona riguarda l'aspetto più intimo della vita privata", ECtHR, Y.F. v. Turkey, no. 24209/94, 22 luglio 2003, § 33, A.P., Garçon e Nicot v. France, no. 79885/12, 6 aprile 2017, § 123), ma anche dell'art.32 della nostra Costituzione, la quale esclude che la legge possa «in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Nè può eccepirsi che il diritto all'autodeterminazione possa essere limitato per l'interesse alla salute della collettività, poichè:

- è pacifico, per stessa ammissione dell'ISS, che i farmaci genici non proteggono dall'infezione nè dal contagio;
- *"nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri"* (Corte Cost. nn.307/1990, 118/1996 e 5/2018).

Pertanto, i sottoscritti avvocati, con la presente lettera aperta, sollecitano la Corte Costituzionale a riconoscere la palese illegittimità dell'obbligo volgarmente ed erroneamente detto "vaccinale" e promettono di assistere tutti i clienti che intendano sottoporre al giudizio della Magistratura civile e penale le condotte di coloro che dovessero - anche nella forma del concorso - estorsivamente imporre l'inoculazione dei farmaci genici letali quale condicio sine qua non per l'esercizio dell'attività lavorativa.